

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. 15532 - NUOVA TRIBUNA PRESSO CENTRO SPORTIVO

PELLESTRINA – CUP: F75B25000100004 / CIG: da acquisire

10

TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ - C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ con sede in _____ (INDICARE SEDE
LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON
15 COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E
DOMICILIO FISCALE)

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____.

[**OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:**

che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del

20 *raggruppamento temporaneo di imprese tra _____ (capogruppo),*

_____ (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di

imprese con mandato di rappresentanza in data ___ n. ___ di

Repertorio ___ e n. ___ di Raccolta del dott. ___, Notaio in ___,

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di ___, registrato a ___

25 *il ___ al n. ___ Serie ___;], che agisce quale impresa appaltatrice in*

forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatore».

b) _____ nato a _____ il _____

_____ - C.F.: _____, che dichiara
30 di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente _____, domiciliato, per la
carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
35 «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 16/09/2025, è
40 stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica,
dell'intervento C.I. 15532 denominato "NUOVA TRIBUNA PRESSO
CENTRO SPORTIVO PELLESTRINA";

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. _____ del
_____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi
45 all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €
144.843,09, oneri fiscali esclusi, oggetto dell'offerta secondo il criterio di
aggiudicazione **del minor prezzo** ed € 2.259,03 quali oneri per la
sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore
50 economico con affidamento diretto da stipulare a misura, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

- che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n.
___ in data ___ del Dirigente del Settore Edilizia 1 Venezia Centro

55 Storico e Isole, i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e
s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per l'importo complessivo di €=
(o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari
al%, sul prezzo a base di offerta;

60 - che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata
da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i
contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG___ del___.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

65 **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva
70 alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti
a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

- 75 1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con

80 rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

85 a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal
90 ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

95 3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi
100 unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e

l'appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di
105 conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza
ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano
applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale
7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

110 **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ = (diconsi Euro
_____/_____) di cui:
- a) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) per lavori veri e
propri a misura;
- 115 b) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) quali oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza.
- c) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) quali costi della
manodopera;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la
120 liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.
36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
desunti dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di
Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68
125 del 30 maggio 2025), costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono
l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,
desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale

d'Appalto.

130 **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione
del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole.

135 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3
140 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori, come meglio identificati nella documentazione agli
145 atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

150 **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1

dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

155 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni duecentoquaranta (240) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura parziale.

160 **ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa**

1. *Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto dall'rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi pnc/pnrr in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].*

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori

180

viene applicata una penale pari a **(importo tra 0,5 e 1,5 per mille dell'importo contrattuale).**

185 2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

190 3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione
195 appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

200 6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del
205 corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

7. *Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50:* Una penale di eguale importo sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere

riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere
235 l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
240 l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto
245 come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato
250 speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- 255 b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del
260 certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
265 l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

i) ulteriori eventuali elementi;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine
270 del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale
d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
275 direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
280 la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia

o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
285 nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza
290 e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
295 stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

300 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle
disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato
Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni
categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro
305 eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della
relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro
stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui
310 all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n.
36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

315 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente
320 redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del
presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di
325 eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del
del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale
330 anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125
del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle

condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale
335 d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo
al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del
Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
340 retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle
eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via
definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni
certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo
345 percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già
350 emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni,
per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla
355 redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito
eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è

effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
360 entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di
una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice
365 dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro
mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14,
comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

370 1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del
conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i
375 conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in
sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

380 2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante
avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R

ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
385 salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
390 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
395 a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
400 presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di
405 fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco

4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 -
410 Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve
essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n.
6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il
concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura
elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto;
415 l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta
l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della
fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
420 della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
425 di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti previsti nel
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo
125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto
430 approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460

435 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

440 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
445 di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

450 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

455 **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec o ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- 460 a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- 465 d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- 470 f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
- 475 scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della
- 480 fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
485 imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura
prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i
presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista
490 dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte
dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e l' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
495 controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di
Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

500 1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti
contributivi.

505 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste

per i dipendenti.

510 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

515 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

520 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 525 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

530 a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi

del d.lgs. n. 81 del 2008;

535 b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

540 2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 545 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

550 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in**

caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica

560 **III o superiore:** *L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]*

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di

565 **Legalità**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia
570 (B.D.N.A.) che ha emesso in data _____, con nota _____.

[OVVERO, nell'ipotesi di contratto il cui valore complessivo è inferiore a euro 150.000,00:

1. *Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84
575 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.]*

[OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. white-list:

1. *Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
580 sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____.]*

585 **[OVVERO, nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia in sostituzione dell'iscrizione alla white-list, in quanto l'impresa risulta richiedente l'iscrizione ma**

non ancora iscritta, oppure nell'ipotesi in cui sia necessaria
l'acquisizione dell'informazione antimafia in quanto l'importo di
590 contratto è superiore alla soglia euro-unitaria, in entrambi i casi
solo qualora il contratto sia stipulato in pendenza del
ricevimento dell'informazione antimafia sostitutiva:

1. *Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
595 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto
stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui
dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more
dell'iscrizione nelle predette liste.]*

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al
600 Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e
del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti.

605 3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a
carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,
610 anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il
maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in
615 altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda
la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto,
previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, 620 informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o 625 del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

630 5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

[i commi 6, 7 e 8, che seguono, fanno riferimento al previgente Protocollo di legalità sottoscritto il 17 settembre 2019 e, in 635 particolare, la clausola tipo n. 8 "Referente di cantiere" di cui all'Allegato B alla d.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020, applicabile in sostituzione della clausola n. 6 del nuovo Protocollo di legalità in assenza del software messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, come da nota del 640 6.11.2025 della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione Veneto – N.B.: ricordarsi di rinumerare i commi che seguono]

6. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un 645 rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche

attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

650 7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, 655 e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie 660 ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

[i commi 6, 7, 8, 9 e 10 che seguono, fanno riferimento al nuovo
665 *Protocollo di legalità perfezionatori il 9 ottobre 2025 e, in particolare, la clausola tipo n. 6 "Referente di cantiere" applicabile quando sarà predisposto il software messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, come da nota del 6.11.2025 della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed*
670 *Edilizia della Regione Veneto: ad oggi non applicabili]*

6. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire 675 alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di

cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente all'appaltatore.

7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,

l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

710 - *in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);*

- *in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.*

715

10. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il "Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.

720

725

11. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

730

12. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

735

- *in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e*

comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

740 - in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

745 - in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice
civile.

13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,
l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,
750 prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque
755 titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle
forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad
assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
760 siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente
contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici
765 amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

dall'art. 317 del c.p.

16. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa,
770 di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-
775 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,
353 c.p. e 353-bis c.p.

17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente
alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei
certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del
780 certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale
e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla
stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non
celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che
785 possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,
sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e
quindi farla presente alla stazione appaltante.

19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal
Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o
790 risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni
eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto
795 dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore
ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di
800 infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di
805 cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
810 subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
815 assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le
modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
820 patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15

(quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

825

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____, agenzia/filiale di _____, per l'importo di € _____= (diconsi Euro _____/___), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

830

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

835

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

840

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

845

responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
850 certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ e avente decorrenza dalle ore _____ del _____ e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società _____agenzia di _____ per un massimale di € _____ = (diconsi Euro _____/____).

855 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero _____ in data _____ e avente decorrenza dalle ore _____ del _____ e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società _____agenzia di _____ per un massimale di € _____ = (diconsi Euro _____/____).

860 4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

865 **Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
870 comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di

comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
875 all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

880 3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per
885 iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

890 1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

895 2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5
 900 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e
 910 trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
 915 depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. del

920 - [**Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese:** *l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio*

Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ in data

925 _____ al n. _____;].

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-bis;
- l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- l'elenco prezzi unitari;

930 - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;

- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli ambiti territoriali di competenza;
- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;

935 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

940 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
945 della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della

950 stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. ____ pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

955 Venezia, _____

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

(firmato digitalmente)

Il Dirigente della Stazione appaltante

960 arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

_____, quale legale rappresentante della società _____,

dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,

965 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

970 *d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione*

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente

documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del

d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.